

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso

P.R.C.

Elaborato

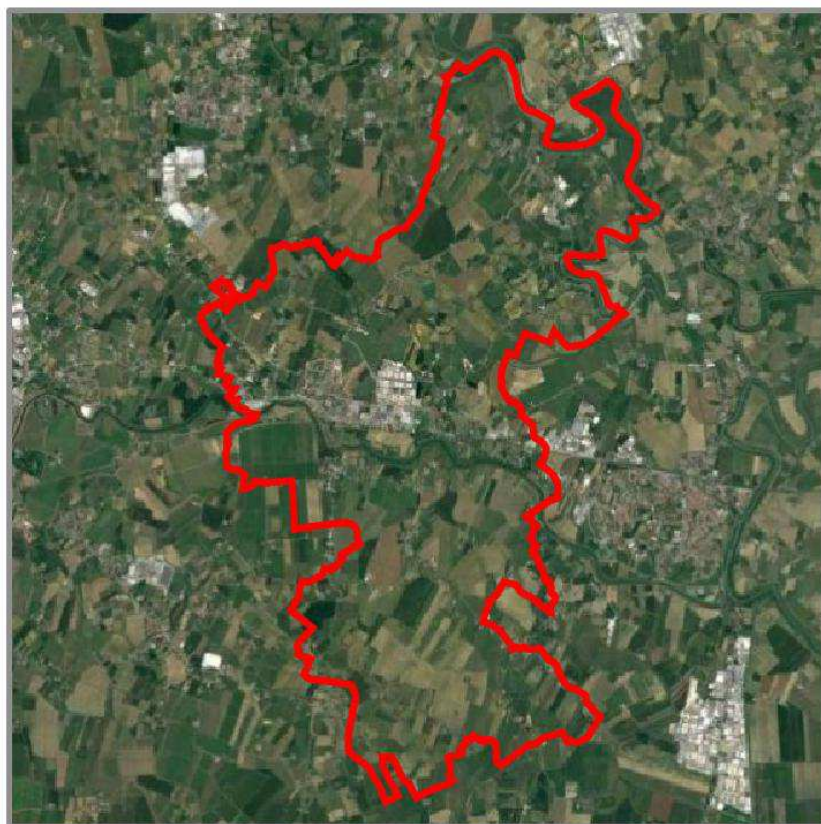
B

1

Scala

PIANO DEGLI INTERVENTI

NORME IDRAULICHE



Il Sindaco:
Giannina Cover

Il Segretario Comunale
Domenica Maccarone

I Progettisti
Roberto Sartor architetto

Ufficio di Piano
Paola Boscarior coordinatrice
Patrizia Soligon

DATA marzo 2021

INDICE

Premessa	pag. 3
----------	--------

TITOLO I – NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Art. 1 – Nome di tutela idraulica	pag. 4
1.1 – Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni	pag. 4
1.2 – Superfici impermeabili	pag. 4
1.3 – Reti di smaltimento delle acque	pag. 4
1.4 – Realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche	pag. 5
1.5 – Aree a verde pubbliche/private	pag. 5
1.6 – Rete idraulica	pag. 6
1.7 – Rete fognaria	pag. 6
1.8 – Prescrizioni specifiche	pag. 6
Art. 2 – Concessioni/autorizzazioni	pag. 7
Art. 3 – Invarianza idraulica	pag. 7
Art. 4 - Bacini di compensazione e laminazione	pag. 10
Art. 5 – Perequazione urbanistica	pag. 10
Art. 6 – Ulteriori disposizioni	pag. 10

TITOLO II – NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 7 – Definizioni del reticolo idrico	pag. 12
Art. 8 – Fasce di tutela	pag. 12
Art. 5 – Manutenzione dei fossati	pag. 12
Schemi esemplificativi	pag. 14

PREMESSA

1. Le presenti norme idrauliche recepiscono quelle del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale vigente del Comune di Gorgo al Monticano.
2. Gli strumenti e la legislazione di riferimento sono:
 - PAI dei fiume Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione
 - PAI del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza
 - Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso
 - Parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione bacino idrografico Piave Livenza
 - D.G.R. 2948/2009 “L.3 agosto 1998 n. 267 – Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009”.

TITOLO I – NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

ARTICOLO 1 - NORME DI TUTELA IDRAULICA

1. Le presenti norme idrauliche forniscono indirizzi e prescrizioni atte a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione in relazione alle problematiche di carattere idraulico, oltre che della definizione di specifiche misure da adottarsi nelle aree individuate a rischio idraulico o per esondazione.

2. Il PI disciplina gli interventi del territorio in coerenza con le disposizioni del presente paragrafo, che provvede a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare. Esso è inoltre adeguato alle indicazioni e prescrizioni fornite dallo Studio di Compatibilità Idraulica del PATI.

1.1 Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni

3. Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.

4. Nei nuovi insediamenti dovrà essere prevista una rete di drenaggio interno, atta al convogliamento delle acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, passaggi pedonali, strade, ecc., comunque separata dalla rete di smaltimento delle acque nere.

5. Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelli stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano.

1.2 Superfici impermeabili

6. Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, lasciando ampia espansione alle zone a verde.

7. Si devono prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).

8. Vanno preferenzialmente utilizzate pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1cm/m. Va verificata caso per caso l'applicabilità di tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.

1.3 Reti di smaltimento delle acque

9. L'immissione negli scolli e nella rete di canalizzazione di pertinenza dei Consorzi di Bonifica deve rispettare il massimo valore udometrico accettato dall'Ente.

10. Nel caso in cui l'intervento coinvolga direttamente un canale pubblico esistente la distribuzione plano-volumetrica dell'area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde distribuite lungo le sponde a garanzia e salvaguardia di un'adeguata fascia di rispetto.

11. Nel caso siano interessati canali pubblici, consortili, demaniali, o iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all'interno

della fascia di dieci metri dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna, dell'argine esistente, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, secondo quanto previsto dal titolo IV (disposizioni di polizia idraulica) del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904.

12. Le zone alberate lungo gli scolì consortili dovranno essere autorizzate dal Consorzio di Bonifica e in ogni caso non potranno essere poste a dimora a distanza inferiore a metri 6,00 dai cigli dei canali di scolo.

13. Dovrà essere ricostituito qualsiasi collegamento di alvei di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno perdere la loro attuale funzione (sia per la funzione di smaltimento delle acque che per il volume di invaso) in conseguenza dei futuri lavori.

14. Si devono prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri.

15. Va valutata l'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

16. Per la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale deve essere richiesto e ottenuto il parere delle autorità competenti.

1.4 Realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche

17. Per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, in particolare per le strade di collegamento, dovranno essere previsti ampi fossati laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle.

18. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento di fossi prevedendo possibilmente il loro spostamento, a meno che non si ottenga il parere favorevole delle autorità competenti.

19. Le nuove strade pubbliche dovranno assicurare la capacità di deflusso della rete idrografica esistente con ampie tombinature.

20. L'impermeabilizzazione del suolo conseguente alle opere, dovrà essere compensata mediante appositi volumi di invaso, capaci di ritardare la risposta idraulica del bacino scolante garantendo l'osservanza del principio di invarianza idraulica. Il volume di invaso minimo da garantire dovrà essere pari a 800 mc/ha di superficie impermeabilizzata, in accordo con le prescrizioni del Genio Civile. Tali volumi potranno essere ricavati direttamente nei fossati di guardia da predisporre a salvaguardia delle nuove infrastrutture, oppure in appositi bacini di laminazione, la cui disposizione e dislocazione dovrà essere effettuata in sinergia con il Consorzio di Bonifica competente.

1.5 Aree a verde pubbliche/private

21. Negli interventi di nuova urbanizzazione, vanno individuate aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scolì o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d'acqua.

22. Le aree a verde, possibilmente, dovranno:

- a) essere poste ad una quota inferiore di almeno cm 20 rispetto al piano campagna circostante;
- b) essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con le porzioni impermeabili;
- c) la loro configurazione plano-altimetrica dovrà prevedere la realizzazione di invasi superficiali adeguatamente disposti e integrati con la rete di smaltimento delle acque meteoriche in modo che i due sistemi possono interagire.

1.6 Rete idraulica

23. Lo scarico nei fossati e nei corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a:

- a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso in cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
- b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto e dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

24. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità sono vietate, come previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 152/2006, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 metri e con diametro interno almeno di 80 cm). Le eventuali tombinature devono comunque:

- a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica;
- b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
- c) essere dotate di adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo;
- d) recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano di campagna relativamente alle zone adibite a verde;
- e) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).

1.7 Rete fognaria

25. Il rilascio dei Certificati di Agibilità da parte del Comune è subordinato:

- a) all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore, fatto salvo eventuale sistema di smaltimento alternativo autorizzato dalle autorità competenti;
- b) alle condizioni, fissate dal soggetto gestore, finalizzate a garantire il trattenimento delle "acque di supero" all'interno dell'area di pertinenza, con realizzazione di opportuni sistemi di invaso e di infiltrazione, in modo da convogliarle alla fognatura, con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche.

26. Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5-11-2009, le acque meteoriche di prima pioggia prima di essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso PTA.

1.8 Prescrizioni specifiche

27. Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare va assicurata:

- la salvaguardia o ricostruzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
- scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- ponticelli, tombamenti o tombotti interrati, devono garantire una sezione utile sufficiente a far defluire la portata massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l'eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall'acqua; qualora la modesta rilevanza dell'intervento non giustifichi il ricorso agli speciali modelli di calcolo dell'idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;

- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d'invaso preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).

28. Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica, anche se vengono utilizzati per l'irrigazione di soccorso, vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a metri 10 per i canali emissari e principali;
- fino a metri 4 per i canali secondari;
- di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza,

misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo.

29. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee – posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.

ARTICOLO 2 - CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

30. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni e autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:

per i canali di bonifica, anche se vengono utilizzati per l'irrigazione di soccorso:

- tra metri 4 e 10, per i canali emissari e principali
 - tra metri 2 e 4, per i canali secondari
 - tra metri 1 e 2 per gli altri
- misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

ARTICOLO 3 - INVARIANZA IDRAULICA

1. Per tutti gli interventi di nuova edificazione:

- a) per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiore a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta a scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- b) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq,, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione

ed il sistema di raccolta a scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- c) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità al DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al competente Consorzio di Bonifica, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta a scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme Tecniche del PATI;
- d) per quanto riguarda l'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti, gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e dell'applicazione del principio di invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 mc per ettaro di superficie adibita a vigneto.

2. Il volume di invaso individuato potrà essere realizzato mediante sovradimensionamento di condotte di raccolta acque bianche e depressioni parziali e/o totali delle aree a verde. In tal caso sarà conteggiato fra la quota di scorrimento del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia con bocca tarata.

3. Per la determinazione delle piogge si consiglia di fare riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con $T_r=50$ anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{24,9 \cdot t}{(9,0 + t)^{0,749}}$$

relativa all'area Media Sinistra Piave.

4. In sede di futuri piani di dettaglio come PI e PUA dovranno essere rispettati i seguenti valori minimi di invaso:

- per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume d'invaso minimo pari a 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume d'invaso minimo pari a 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata.

5. La progettazione di dettaglio degli interventi idraulici dovrà prevedere la realizzazione di manufatti di regolazione della portata (bocche tarate) presso la confluenza delle reti di raccolta a servizio del nuovo edificato e la rete di recapito. Tali manufatti dovranno garantire lo scarico di una portata specifica di 10 l/s/ha, essere dotati di griglia protettiva rimovibile per ispezione e pulizia, nonché soglia sfiorante di troppo pieno, dimensionata per la portata massima per eventi con tempo di ritorno di 50 anni. La soglia dovrà essere a quota tale da garantire il riempimento di invasi di laminazione posti a monte e dovrà entrare in funzione in caso di completa ostruzione della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di valvola a clapet per evitare eventuali rigurgiti del corpo idrico ricettore. Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta portata da scaricare. Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1%, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

6. La quota di imposta dei fabbricati e delle vie di accesso più depresse (rampe, bocche di lupo) dovrà essere mantenuta superiore di almeno cm 20 alla strada o al piano di campagna circostante. Sono sconsigliati gli interrati; se realizzati dovranno essere accuratamente impermeabilizzati e

dotati di dispositivi di aggettamento idonei mantenuti in perfetta efficienza. Si evidenzia inoltre che la ordinanza n.3 del 22 gennaio 2008, recante “Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abitativi sotto i profili edilizio e urbanistico” del “Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito il territorio della Regione Veneto” subordina il rilascio degli atti abilitativi collegati alla realizzazione di locali interrati e seminterrati alla “presentazione di atto d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati”; la maggiore quota di imposta dei fabbricati ai fini della difesa dal rischio idraulico non è computabile ai fini del calcolo volumetrico e dell'altezza dei fabbricati.

7. Nelle aree individuate soggette ad allagamenti del Consorzio di Bonifica, la quota di imposta dei fabbricati e degli accessi dovrà essere mantenuta superiore di almeno 50 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Si raccomanda inoltre di realizzare gli accessi o fori non contro flusso. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, non dovranno avere accessi diretti con l'esterno e dovranno essere dotati di idonea impermeabilizzazione, oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. In alternativa si prescrive che qualora si vogliano realizzare prese d'aria o bocche di lupo, l'altezza di posizionamento delle stesse rispetto al piano campagna dovrà essere valutata mediante verifica idraulica e topografica effettuata da parte di tecnico abilitato da sottoporre all'approvazione del Consorzio di Bonifica competente.

8. In generale non sono ammessi interventi di tombinamento dei corsi d'acqua. In deroga, sono autorizzabili solo interventi di tombinamento per la realizzazione di accessi carrai ai fondi o per esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità. La lunghezza massima dei tombamenti sarà limitata alla larghezza dell'accesso, cui potranno aggiungersi gli spessori di eventuali murature d'ala, con un massimo complessivo di ml. 8,00. Il diametro dei tombini dovrà essere adeguato al corso d'acqua e comunque non inferiore a cm 80. Ogni tombino dovrà essere preventivamente approvato dal competente Consorzio di Bonifica.

9. Per lo smaltimento di parte delle acque meteoriche in eccesso possono essere realizzati pozzi disperdenti e/o trincee drenanti. La portata da smaltire sarà pari al massimo al 50% della maggior portata generata da piogge con $T_r=50$ anni, ovvero fino al 75% per le piogge con $T_r=200$ anni in pianura. I pozzi saranno consentiti se il terreno ha permeabilità maggiore di 10^3m/s e frazione limosa inferiore al 5% e la falda freatica sufficientemente profonda. Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione di invaso che di graduale dispersione in falda. I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n.1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata. Ogni pozzo deve avere diametro interno minimo 1,5 m e profondità 5 m dal piano campagna, purché esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. In alternativa ad 1 pozzo perdente ogni 500 mq con le dimensioni indicate, potrà essere previsto un pozzo diametro 200 cm e fondo 3,0 metri (oppure diametro 200 cm fondo 5,0 metri de previsti nella misura di 1 pozzo ogni 1.000 mq). E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo di manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni.

10. In corrispondenza dei corsi d'acqua presenti, particolare attenzione dovrà essere posta per il rispetto della fascia di rispetto dagli stessi e nella realizzazione degli interventi che non dovranno ridurne le sezioni idrauliche. Quindi eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti degli stessi.

11. Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

12. Si raccomanda di progettare volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.

13. Ai fini cautelativi e di sicurezza sarà pure necessario garantire tra il livello di massimo invasore, raggiunto all'interno delle tubazioni, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento, un franco di almeno cm 30.

ARTICOLO 4 - BACINI DI COMPENSAZIONE E LAMINAZIONE

1. Per quanto riguarda le aree di trasformazione ricadenti all'interno di zone a rischio idraulico è necessario che vengano previsti sistemi di laminazione che servano non solo a garantire l'invarianza idraulica rispetto alla situazione attuale di terreno agricolo, ma anche di migliorare la situazione idraulica esistente. A questo proposito, le aree di laminazione dovranno essere dimensionate assumendo una massima portata uscente pari a 5 l/s/ha .

ARTICOLO 5 - PEREQUAZIONE URBANISTICA

1. E' obbligatorio richiedere al Consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).
2. Il Piano degli Interventi disciplina la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in zone sicure, utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica.
3. Il Piano degli Interventi disciplina la possibilità di arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o di ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili.

ARTICOLO 6 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Si richiamano le norme di carattere idraulico previste in sede di Valutazione di Compatibilità Idraulica del PATI. Negli interventi dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica: si consiglia di utilizzare la curva a 3 parametri indicata al paragrafo sull'invarianza idraulica.
 - b) Piano di Tutela delle Acque: si rammenta che, nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5-11-2009, le acque meteoriche di prima pioggia convogliate verso la rete di scolo superficiale o sul suolo o nella fognatura, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art.39 delle Norme di Attuazione dello stesso PTA.
 - c) Aree verdi: tutte le aree verdi pubbliche, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il Consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invasore, vengano mantenute ad una quota di almeno cm 20 inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire un'ulteriore residua capacità di invasore durante eventi eccezionali ($T_r > 50$ anni).
 - d) Portata scaricabile e relativo manufatto: i manufatti regolazione (bocche tarate), in caso di aree caratterizzate da rischio idraulico, devono poter scaricare una portata specifica di 5 l/s/ha .
 - e) Infrastrutture lineari (strade, piste ciclabili): nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

Dovrà essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di laminazione e delle affossature private.

- f) Si richiede che vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificando con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.

TITOLO II – NORME DI POLIZIA IDRAULICA

ARTICOLO 7 - DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDRICO

1. La seguente normativa si riferisce a tutti i canali e i fossati esistenti nel territorio comunale di Gorgo al Monticano. Con termini fossi e canali si intendono tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
2. In caso di difformità con norme esistenti, valgono le norme più restrittive.

ARTICOLO 8 - FASCE DI TUTELA

1. Il PI riporta la classificazione dei canali, verificabile anche per via telematica nel sito del competente Consorzio di Bonifica.
2. Tutti i corsi d'acqua in Gestione al Consorzio di Bonifica e Genio Civile di Treviso ed in generale i corsi d'acqua pubblici sono soggetti a fascia di rispetto (misurata dal limite demaniale o dell'acqua a dall'unghia arginale la to campagna) pari a ml 10,00 per i fabbricati e a ml 4,00 per piantagioni e movimenti terra, nonché alle ulteriori precisazioni esplicitate nel R.D. n. 368/1904 e n. 523/1904.

Le fasce di rispetto sono misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine e riservate alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto possono essere ammesse solamente colture erbacee.

3. La realizzazione di attraversamenti e più in generale di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo precario.
4. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno dei perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi, o interventi di trasformazione territoriale in genere, e non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico.
5. Le disposizioni previste per i corsi d'acqua di bonifica sono da applicare anche alle reti irrigue consortili e alle ulteriori superfici comprese nel demanio idrico su cui il Consorzio esercita, su delegazione della Regione del Veneto, la competenza amministrativa.
6. Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti fossi, gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di ml 2,00 dal ciglio del fosso in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi o la rovina delle scarpate. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà questi devono essere immediatamente ripristinati al regolare assetto, a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.
7. E' vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami ed altri materiali i fossi ed i canali, è inoltre vietato gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

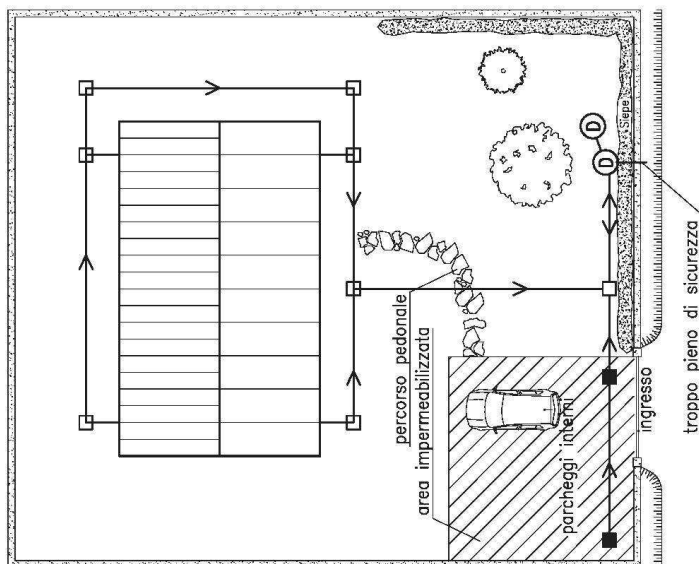
ARTICOLO 9 - MANUTENZIONE DEI FOSSATI

1. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati di provvedere a che i fossi e i canali situati lungo le strade di qualsiasi categoria e fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri

salvaguardando la capacità d'invaso, in maniera che, anche in caso di piogge continue il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. I fossi e canali, fatte salve le competenze stabilite dalla L.R. n. 12/2009, presenti lungo le strade private e all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private, dovranno essere spurgati all'occorrenza a cura e spese dei proprietari o dei soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici. Si riterrà, comunque, obbligato solidamente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.). Alla stregua dei canali, devono essere mantenuti anche eventuali manufatti, tombotti e ponticelli. Il materiale di derivazione dallo spurgo o dallo sfalcio deve essere prontamente rimosso dall'alveo stesso.

2. Una volta individuato un alveo demaniale in disuso, sarà sempre onere degli stessi frontisti il ripristino alle condizioni originali.

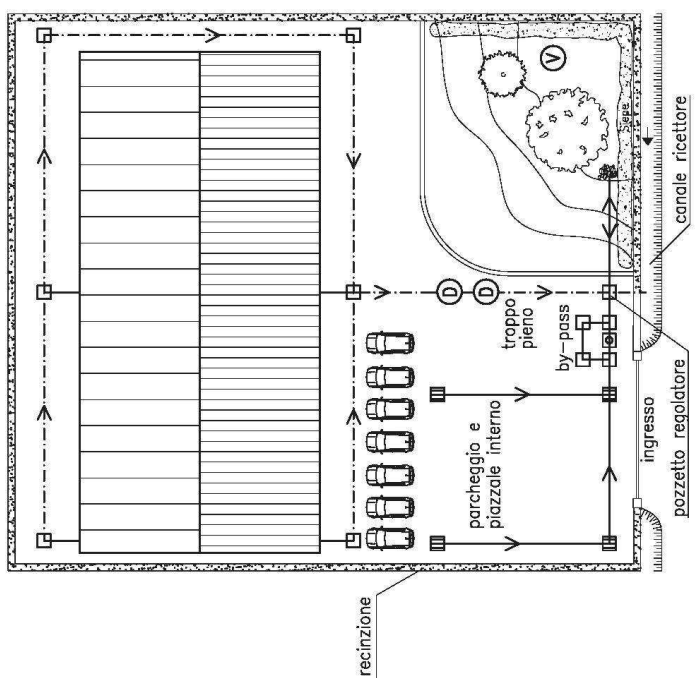
ESEMPIO DI SISTEMAZIONE
LOTTO RESIDENZIALE
terreno permeabile



- ① drenaggio nel sottosuolo (pozzi perdenti)
- caditoie, pozzetti e linea fognaria acque pluviali

scheda 01

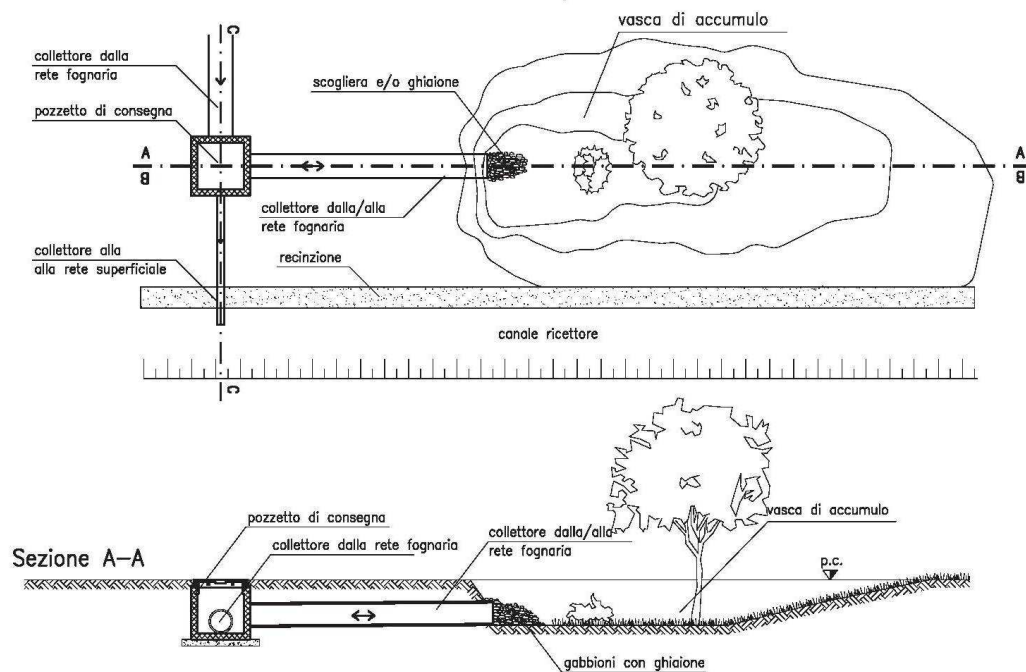
ESEMPIO DI SISTEMAZIONE
LOTTO PRODUTTIVO O PER SERVIZI
terreno permeabile



- ① drenaggio nel sottosuolo (pozzi perdenti)
- ② vasca di accumulo
- rete strade e parcheggi
- - - rete tetti, marciapiedi e percorsi pedonali
- caditoie
- pozzetto di ispezione
- ⊠ vasca di prima pioggia o pozzetto di calma

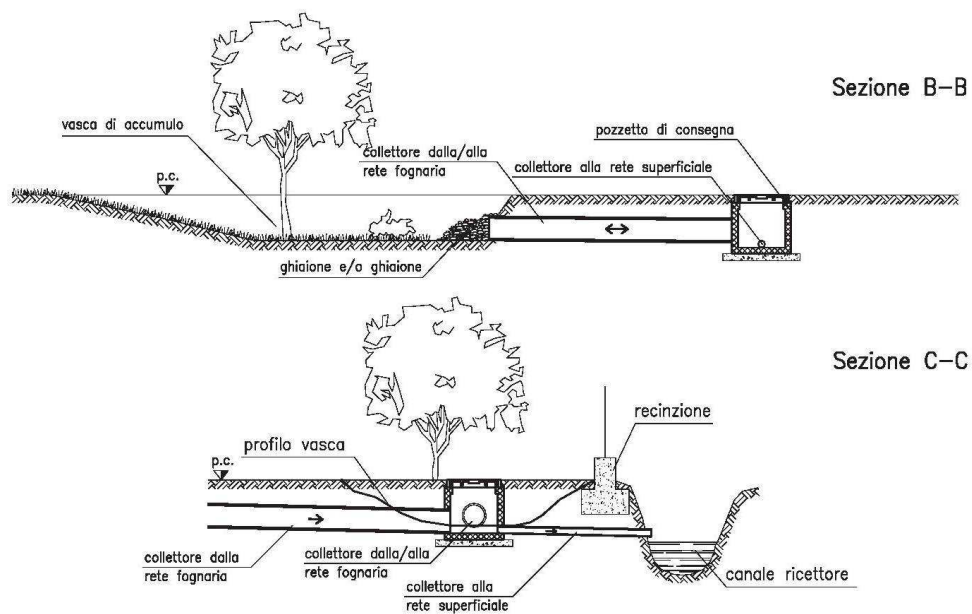
scheda 02

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO VASCA DI ACCUMULO – pianta e sez. A-A



scheda 05

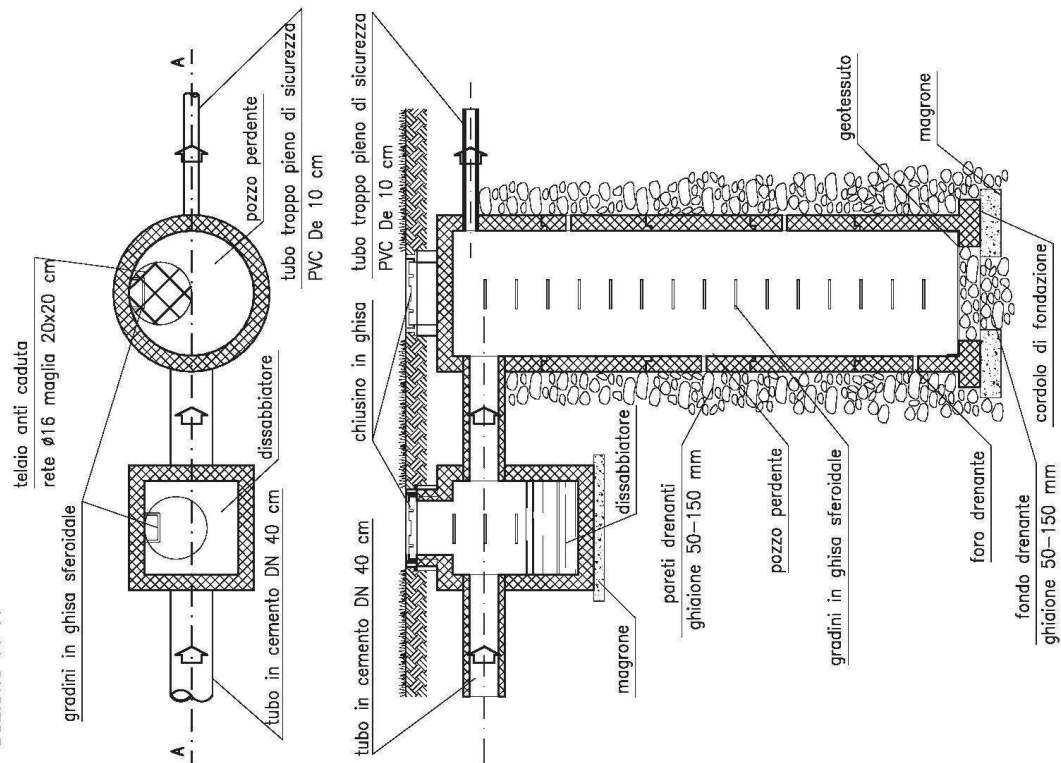
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO VASCA DI ACCUMULO – sez. B-B e C-C



scheda 06

SCHEMA POZZO PERDENTE CON DISSABBIATORE

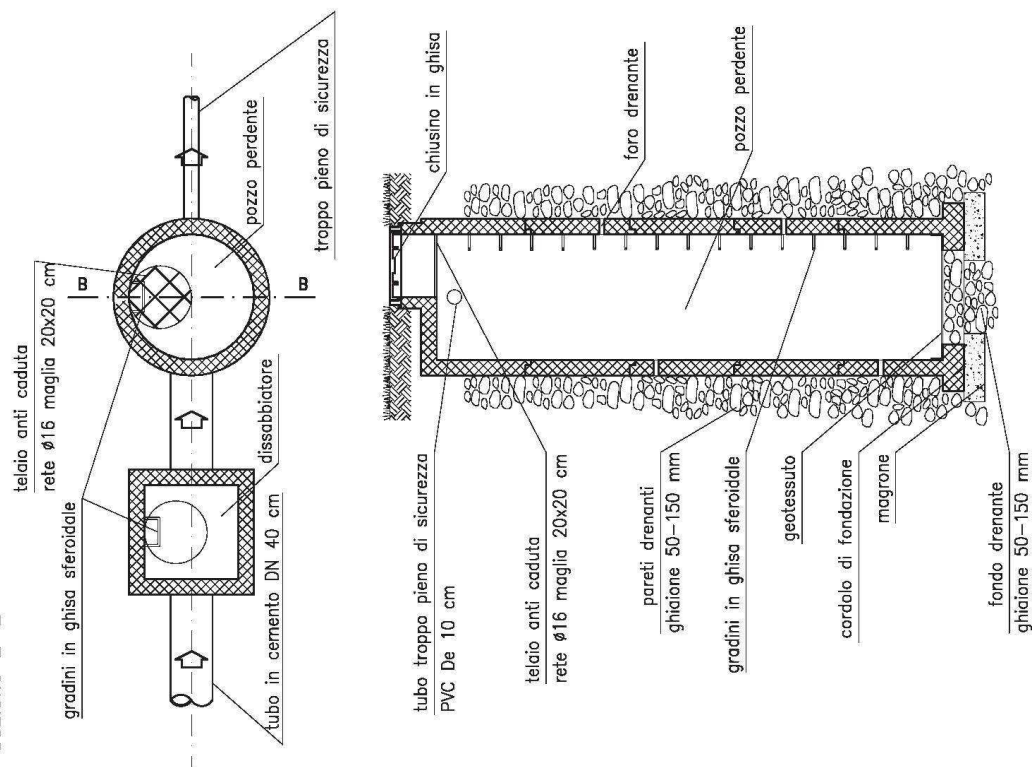
Sezione A-A



scheda 07

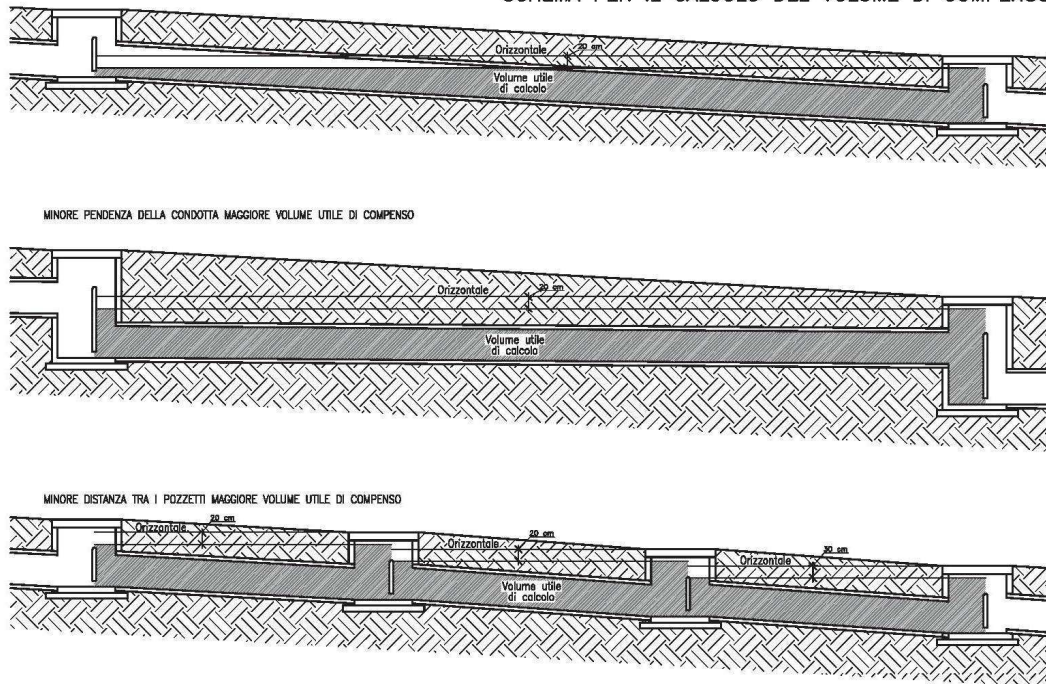
SCHEMA POZZO PERDENTE CON DISSABBIATORE

Sezione B-B



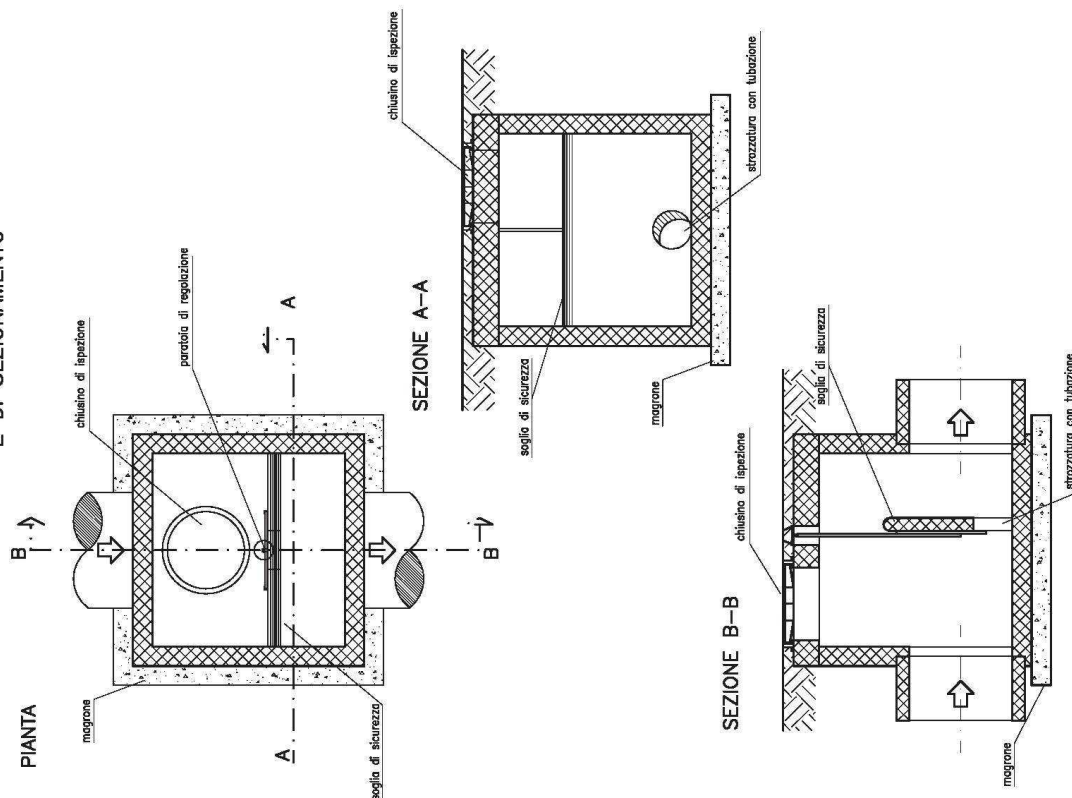
scheda 08

SCHEMA PER IL CALCOLO DEL VOLUME DI COMPENSO



scheda 09

POZZETTO DI REGOLAZIONE PORTATA E DI SEZIONAMENTO



scheda 10